

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 5 del 15 febbraio 2018

Acquisizione di un servizio di ristorazione in occasione della visita di una delegazione istituzionale della Regione di Armavir (Repubblica di Armenia) alla Regione del Veneto, 20.02.2018. Impegno di spesa. Affidamento diretto sotto soglia comunitaria, articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016. CIG Z7D21FE4B9. DGR n. 1475 del 18 settembre 2017.

[Appalti]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si procede all'acquisizione di un servizio di ristorazione per l'accoglienza della delegazione istituzionale della Regione di Armavir (Repubblica di Armenia) in visita alla Regione del Veneto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: preventivo impresa "CFH MILAN HOLDCO SRL" prot. n. 49326 del 08.02.2018.
--

Il Direttore

PREMESSO che dal 19 al 22 febbraio 2018 si recherà in visita alla Regione del Veneto una delegazione della Regione di Armavir (Repubblica di Armenia), per la firma di un Protocollo di Intesa che sancirà rapporti ufficiali di collaborazione tra le due realtà;

PREMESSO che la delegazione avrà un alto profilo istituzionale, essendo guidata dal Governatore della suddetta Regione armena;

PREMESSO che è stato concordato con la Regione di Armavir di svolgere per la delegazione un articolato programma di incontri e visite a carattere istituzionale, economico e culturale;

CONSIDERATO che la visita della predetta delegazione contribuisce al rafforzamento dei rapporti internazionali della Regione del Veneto, finalizzati alla promozione delle realtà economiche, sociali e culturali venete;

CONSIDERATO che per un'adeguata accoglienza della delegazione, quale atto di ospitalità secondo le consolidate prassi nei rapporti internazionali, risulta necessario provvedere all'acquisizione di un servizio di ristorazione per il pranzo del giorno 20.02.2018, a Venezia;

VERIFICATO che, per il servizio in questione, alla data del presente decreto, non risultano attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente atto, a cui poter aderire o di cui utilizzare i parametri di prezzo-qualità;

VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero tramite altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006 per gli acquisti di beni o servizi di importo inferiore a euro 1.000,00 la Regione non è tenuta a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici previsti dal citato articolo ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ferma restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della citata legge n. 296/2006;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 per cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00

euro;

VISTE le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 4, approvate con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;

DATO ATTO che per il servizio in questione è stato acquisito un preventivo dall'impresa "CFH MILAN HOLDCO SRL", che offre garanzie di serietà, affidabilità e qualità ritenute indispensabili per il livello della delegazione ospite, acquisito agli atti di questa Struttura al prot. n. 49326 del 08.02.2018, importo a persona Euro 75,00 IVA inclusa, CIG Z7D21FE4B9;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore massimo per il predetto servizio, prevedendo la partecipazione di un massimo di 14 persone, è stimato in Euro 1.050,00 (euro 954,55 + IVA 10%);

VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017 che ha previsto, per gli affidamenti diretti ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, la possibilità di procedere con libertà di forme, senza dover chiedere due o più preventivi e senza dover ricorrere al MEPA qualora la spesa prevista sia inferiore a Euro 1.000,00;

RITENUTO di individuare, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, quale Responsabile Unico del Procedimento;

DATO ATTO che il contratto per il servizio in questione verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che si procederà al pagamento del predetto servizio, dopo la regolare esecuzione e dopo aver ricevuto idonea documentazione contabile;

DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, concernente la tipologia "rappresentanza", non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011, in quanto connessa all'espletamento di rilevanti attività istituzionali regionali e a quelle di organismi internazionali o comunitari;

DATO ATTO che le risorse economiche necessarie per l'acquisizione del servizio saranno imputate a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100343 "Spese per le attività internazionali degli organi regionali e per la preparazione e attuazione di Accordi e Protocolli d'Intesa - art. 6, L. 05/06/2003, n. 131" del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 07.01.2011, n. 1;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs n. 50/2016;

VISTA la L.R. n. 29.12.2017 n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR n. 10 del 05.01.2018 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio finanziario Gestionale 2018-2020";

VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020";

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare sotto soglia comunitaria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 la fornitura di un servizio di ristorazione per la delegazione istituzionale della Regione di Armavir (Repubblica di Armenia) per il giorno 20.02.2018, (CIG Z7D21FE4B9), all'impresa CFH MILAN HOLDCO SRL con sede legale in Milano (C.F./P.IVA 05283250966), con un costo massimo di Euro 1.050,00 (IVA inclusa);
3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento Maria Elisa Munari, Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale;
4. di impegnare per l'obbligazione derivante dal predetto affidamento di servizio l'importo complessivo di Euro 1.050,00 (IVA compresa) a favore dell'impresa "CFH MILAN HOLDCO SRL" (C.F./P.IVA 05283250966), anagrafica 00169155, con sede in Milano, CIG Z7D21FE4B9, a carico del capitolo 100343 "Spese per le attività internazionali degli organi regionali e per la preparazione e attuazione di Accordi e Protocolli d'Intesa - art. 6, L. 05/06/2003, n. 131", Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 19.01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo", (Capitolo "Acquisto di beni e servizi", Articolo 025 "Altri servizi", P.d.C. U.1.03.02.99.011 "Servizi per attività di rappresentanza") del Bilancio di Previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che la spesa per il servizio di cui al punto 4), per rappresentanza, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
6. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale e che la stessa è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
7. di attestare altresì che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
8. di comunicare, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i., all'impresa CFH MILAN HOLDCO SRL le informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Maria Elisa Munari